

## **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

**ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.**

**in esecuzione**

**dell'ordinanza TAR Lazio- Roma, Sez. III-Quater n. 7673 del 19/12/2022.**

Con la presente si provvede a dare esecuzione all'ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, n. 7673 del 19 dicembre 2022, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in relazione al ricorso proposto dalla Ibigen s.r.l. per l'annullamento del Decreto del Ministro della Salute 22 settembre 2022, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato in G.U.R.I. in data 23 novembre 2022, n. 274, recante *“Definizione del tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti”* e della nota dell'AIFA prot. 102619 dell'8 settembre 2022.

A tali fini, in adempimento alla suddetta ordinanza, si rappresenta quanto segue.

- 1. Indicazione del Tribunale e numero di registro generale di ricorso:** il ricorso è incardinato dinanzi al TAR Lazio, Roma, Sez. III-Quater, r.g. n. 14965/2022.
- 2. Nome del ricorrente ed indicazione delle Amministrazioni intimate:** il ricorso è stato proposto dalla società Ibigen S.r.l. contro il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'AIFA-Agenzia Italiana del Farmaco, e nei confronti della società Italfarmaco S.p.a.
- 3. Testo integrale del ricorso,** file allegato denominato “Ricorso Ibigen srl”.
- 4. Ulteriori controinteressati:** gli ulteriori controinteressati all'annullamento degli atti impugnati sono stati individuati ***“in tutte le società farmaceutiche potenzialmente interessate che operano nel territorio italiano, potendo l'eventuale accoglimento del ricorso arrecare loro pregiudizio”***, il cui elenco è all'occorrenza contenuto nel file allegato recante *“Riepilogo dei pagamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche in relazione ai pay back per gli anni 2019 e 2020.pdf”*;
- 5. Notifica per pubblici proclami:** è stata autorizzata con l'ordinanza cautelare TAR Lazio, Roma, Sez. III-Quater, n. 7673 del 19 dicembre 2022, come da file allegato denominato *“Ordinanza collegiale 202207673\_05”*.

Per mero scrupolo e completezza si precisa altresì che il riferimento alle “*società produttrici/distributrici di dispositivi medici*”, contenuto al punto 4 di pag. 7 della suddetta ordinanza è un mero refuso atteso che, come evidenziato a pag. 5 della stessa, i controinteressati sono individuati “*in tutte le società farmaceutiche potenzialmente interessate che operano nel territorio italiano, potendo l’eventuale accoglimento del ricorso arrecare loro pregiudizio*”. Allo stesso modo, costituiscono meri refusi i riferimenti al “decreto” anziché all’ordinanza contenuti a pag. 7 della stessa.

Roma, 29 dicembre 2022

Firmato digitalmente

Avv. Antonio Lirosi